

1° Luglio 2005  
**ATTI ECCEDENTI L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA  
PER LE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE  
ALL'ORDINARIO DIOCESANO DI ROMA**

Ad integrazione di quanto già determinato dal diritto per le persone giuridiche pubbliche soggette all'Ordinario diocesano di Roma, abrogando ogni precedente disposizione del Cardinale Vicario in materia,  
**DECRETO**

che per le medesime persone giuridiche siano da considerarsi nella Diocesi di Roma atti eccedenti l'amministrazione ordinaria ai sensi del can. 1281 § 2 C.I.C., come tali soggetti a licenza previa dell'Ordinario diocesano:

- 1) L'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
- 2) L'alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 § 1 C.I.C.;
- 3) L'acquisto a titolo oneroso di immobili;
- 4) Il mutamento della destinazione d'uso di immobili;
- 5) Ogni atto dispositivo che incida, per un valore superiore ad un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 § I C.I.C., sul patrimonio assegnato come stabile alla persona giuridica, o comunque da considerarsi indisponibile, in quanto necessario alla stessa a perseguire gli scopi istituzionali;
- 6) Ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quale, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
- 7) L'accettazione e la rinuncia di donazioni, eredità, legati, diritti e oneri;
- 8) L'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore, nonché la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo relativo ai medesimi, già approvato dall'autorità diocesana;
- 9) Ogni atto dispositivo relativo a beni immobili o mobili, definiti - a norma della legge canonica ed italiana - di interesse artistico, storico o culturale;
- 10) L'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
- 11) La sottoscrizione di un contratto di associazione in partecipazione;
- 12) La costituzione o la partecipazione in associazioni o società di qualunque tipo, cooperative ed enti consortili di qualsiasi genere;
- 13) Il consenso alla fissazione delle sedi di enti o persone giuridiche di qualunque genere negli immobili che sono nella disponibilità della persona giuridica;
- 14) La costituzione di una onlus o l'apertura di un ramo di attività onlus;
- 15) Il contrarre debiti di qualsiasi tipo e di qualunque valore con istituti di credito, persone giuridiche o persone fisiche;
- 16) L'assunzione, in qualsiasi forma, di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
- 17) La sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione o l'apposizione di messaggi ed immagini pubblicitarie sugli immobili, nonché i contratti relativi ad installazione di infrastrutture tecnologiche;
- 18) L'introduzione di una causa in ogni sede e grado della giurisdizione statale, nonché il costituirsi per resistere in giudizio;
- 19) Per le Parrocchie e le Rettorie, la concessione di ospitalità prolungata a qualsiasi persona non facente parte del clero al servizio dell'ente;
- 20) La cessione in uso a terzi a qualsiasi titolo di locali nella disponibilità della persona giuridica, ed in specie di spazi e locali parrocchiali.

Dato in Roma, dalla sede del Vicariato nel Palazzo Apostolico Lateranense, il giorno 1° luglio A. D. 2005

Mons. Giuseppe Tonello  
Cancelliere

Camillo Card. Ruini  
Vicario Generale di Sua Santità  
per la Diocesi di Roma